

M. [redacted] VG



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Giudice Designato,

a scioglimento della riserva assunta all' udienza del 7 marzo 2014, nel procedimento n. [redacted] V.G., scaturito da istanze del Notaio dott. ssa [redacted] e del liquidatore e legale rappresentante della [redacted] Società Immobiliare Antinori Costruzioni in liquidazione, volte ad ottenere l' omologa di verbale dell' assemblea straordinaria della società del 13 dicembre 2013,

OSSERVA

La società indicata si trova in fase di liquidazione, avviata prima della scadenza del termine di durata ed essa intende adeguare il proprio statuto alle modifiche societarie apportate con legge ma anche prorogare la durata, determinazione consentita pur dopo la sua scadenza, purché preceduta da revoca dello stato di liquidazione.

Infatti, mentre nel caso di termine non ancora scaduto, la proroga può essere deliberata sic et simpliciter, invece, l'assemblea chiamata a deliberare la proroga della durata della società dopo l'adempimento, da parte dell'organo amministrativo, degli obblighi pubblicitari incombenti sullo stesso, dovrà preventivamente revocare la liquidazione, perché questa è già operativa.

Non vi è dubbio che per siffatta determinazione, a termini di statuto, necessiti l' unanimità.

Tuttavia, nulla impedisce alla società di provvedere alla modifica dello statuto, pur senza unanimità, ma a maggioranza dei soci intervenuti all' assemblea ritualmente convocata.

In altre parole, se vi è una clausola statutaria che richiede l' unanimità per approvare una delibera, ciò impedisce che si

approvi quella delibera senza l' unanimità ma non impedisce che si modifichi lo statuto, con le maggioranze previste dallo statuto e dalle legge (senza unanimità), nella parte in cui si pretende un quorum rafforzato.

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale è in facoltà dei soci modificare a maggioranza semplice una clausola che preveda maggioranze qualificate qualora la stessa non contenga alcun meccanismo di salvaguardia, ossia una regola che estenda la maggioranza qualificata anche alla deliberazione della sua modifica (V. Trib. Milano, 8.3.2007, in Giur. It., 2007, 2773; Trib. Roma, ord., 24.12.2001, in Gius, 2002, 14, 1533; Trib. Roma, 20.11.2001, ivi, 2002,10,1088; Trib. Udine, ord., 21.10.1998, in Società, 1998,1452; App. Napoli, 8.7.1982, in Società, 1983,179; Trib. Milano, 2.10.1989, in Società, 1990,50; Trib. Piacenza, decr., 25.5.1992, in Società, 1992, 1115.).

"La clausola che stabilisce maggioranze ultra qualificate è infatti norma eccezionale rispetto al principio delle maggioranze assembleari sancito dalla legge e, in quanto tale, non può essere suscettibile, in generale, di interpretazione estensiva o analogica; nella specie non si ravvisano poi ragioni per giustificare l'estensione della clausola statutaria oltre i casi da essa non previsti" (così, Trib. Reggio Emilia, 2.12.2005, in Società, 2006, 1257.).

Inoltre, il ragionamento contrario, specie nella parte in cui si rivendica allo statuto una pretesa, e quantunque inespressa, rigidità, che lo sottragga, di fatto, ad ogni modificazione deliberata con i quorum di legge, non si concilia con il principio, a suo tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità della mancanza di qualsiasi principio riconosciuto meritevole di tutela che valga a giustificare l'estensione della clausola statutaria oltre i casi da essa non previsti (v. Cass., 3.5.1969, n. 1464, in Foro it., 1969, I, 2373; Trib. Milano, 17.1.1985, in Società, 1985, 1183).

E' consolidato l' orientamento, confermato con la Riforma, che ritiene persino nulla la clausola statutaria che preveda l'

unanimità dei consensi per le modifiche statutarie (Cass. n. 2450 del 15 aprile 1980).

Dunque, all' ordine del giorno dell' assemblea in disamina, oltre all' adeguamento dello statuto alla riforma del diritto societario (in ossequio alla previsione dell' art. 223 bis disp. att. c.c.), è stata inserita la << modifica dell' art. 4 in ordine alle maggioranze necessarie per la proroga >>.

Nel dubbio che ciò potesse non essere conforme alla normativa vigente (ovvero che, per ipotesi, non fosse possibile introdurre a maggioranza una clausola statutaria derogante alla previsione che richieda il consenso unanime dei soci) il legale rappresentante della società ha ritenuto opportuno sottoporre il verbale al giudizio di omologazione dell' intestato Tribunale, ai sensi dell' art. 2436 c. 3 c.c..

Il Notaio, a sua volta, ritenendo di non poter dare impulso sic et simpliciter all' iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, ha avallato la richiesta di omologazione della delibera di assemblea straordinaria, allo scopo di consentire un controllo giudiziario sulle introducenti modifiche statutarie.

E' opinione consolidata che il procedimento di omologazione abbia natura di procedimento di giurisdizione volontaria cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

Va evidenziato che nell' ambito del procedimento di omologazione di delibera assembleare si attua un controllo con preminente funzione di verifica della corrispondenza dell' atto con il "tipo legale" corrispondente.

Tale controllo si esplica su un piano di mera legittimità al quale deve restare estranea ogni valutazione di merito, riservata invece alla sede giurisdizionale contenziosa (v. Tribunale Verona, 31 dicembre 2004).

Ebbene, non vi è dubbio che la delibera in questione superi indenne il vaglio di legittimità, essendo consentito procedere alla modifica dello statuto a mezzo di assemblea straordinaria

regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Appaiono rispettati tanto il quorum costitutivo che quello deliberativo e non si ravvisano contrasti con norme di legge imperative né profili di nullità dell'atto sociale da omologare.

Deve pertanto ritenersi legittimo dare impulso all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare la quale, oltre a provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma del diritto societario, operi modifiche allo statuto nella parte in cui questo prescriva più alti quorum deliberativi.

In altre parole, giova ribadirlo, non si chiede che venga ratificata una decisione assunta a maggioranza invece che all'unanimità prevista dallo statuto, ma si opera in radice, chiedendo l'omologa dell'assemblea che introduce modifiche allo statuto, in punto di quorum deliberativi necessari.

Per completezza, va detto che il giudizio di omologazione serve essenzialmente a risolvere un problema di iscrivibilità dell'atto e dunque è, come solitamente si afferma, in funzione dell'iscrizione.

Non meritevoli di accoglimento appaiono le doglianze pervenute da parte del socio di minoranza, non essendo inammissibile la richiesta di controllo rivolta al Tribunale (non si vede perché il Tribunale possa essere adito quando il Notaio ritenga di non poter procedere all'iscrizione di una delibera e non quando egli condivide e faccia propria un'intenzione manifestata in tal senso dall'assemblea) ed essendo le altre censure relative al merito della delibera assembleare, la quale asseritamente << lascia trasparire tutta la volontà dell'unico socio presente, che rappresenta il 72,99% del capitale ed è coniuge del Liquidatore della società stessa, di conculcare i diritti e le facoltà dei soci di minoranza >>.

Va in definitiva ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la chiesta omologazione e va quindi accolta la richiesta in disamina, come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l' art. 2436 c.c., ordina l' iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell' assemblea straordinaria della [redacted] in liquidazione del 13 dicembre 2013, di cui al verbale rep. [redacted] racc. n. [redacted] del Notaio [redacted] di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, 7 aprile 2014.



Il Giudice
(Dott. Raffaele Agostini)

IL FUNZIONARIO CREDIETARIO
Silvia Rosati

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VISTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 APR. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Silvia Rosati